

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (78)238

Vol. 1978/0078

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE


COM(78) 238 def.

Bruxelles, 30 maggio 1978.

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla ratifica di convenzioni sulla sicurezza
del trasporto marittimo

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(78) 238 def.

RELAZIONE

Nel quadro del rafforzamento della sicurezza dei trasporti marittimi, il Consiglio di Copenhagen dei giorni 7-8 aprile 1978 ha invitato la Commissione a proporre le misure necessarie volta ad una rapida applicazione delle norme internazionali esistenti, in particolare per quanto riguarda le norme relative alle condizioni di esercizio delle navi.

Nella sua comunicazione al Consiglio del 27 aprile 1978, relativa all'inquinamento del mare dovuto al trasporto di idrocarburi (doc. COM(78) 184 def.), la Commissione ha sottolineato che la definizione delle norme minime e delle procedure di controllo, quale risulta dagli accordi stipulati nell'ambito dell'OMCI e dell'OIL, costituisce un incontestabile progresso rispetto alla situazione precedente. Si tratta della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), emendata dal Protocollo del 1978, della Convenzione del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento a opera delle navi (MARPOL), emendata dal Protocollo del 1978 e della Convenzione n. 147 dell'OIL, relativa alle norme minime da osservare sulle navi mercantili.

Nella sua comunicazione, la Commissione ha constatato che l'inefficacia dell'azione internazionale deriva non tanto dall'inadeguatezza delle soluzioni previste, quanto dalla mancanza di applicazione effettiva degli Accordi internazionali. La ratifica da parte degli Stati membri delle Convenzioni SOLAS 1974 e MARPOL 1973, emendate nel 1978, e della Convenzione n. 147 dell'OIL può accelerare l'entrata in vigore degli Accordi medesimi è indispensabile come prima tappa nel campo della prevenzione degli incidenti del tipo di quello provocato dall'Accordo MOCO-CADIZ. Nel presente progetto di decisione del Consiglio - che potrebbe essere adottato nel corso della sessione dei Ministri dei Trasporti del 12 giugno 1978 - la Commissione propone le ratifiche delle tre Convenzioni su richiamate da parte degli Stati membri che ancora non vi avessero proceduto.

Lo stato attuale delle ratifiche degli Stati membri è molto ineguale e ratifiche non coordinate potrebbero avere ripercussioni negative sulle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità. Di conseguenza, il progetto di decisione del Consiglio prevede i termini entro i quali gli Stati membri dovranno procedere alla firma, alla ratifica o all'adesione. Queste Convenzioni - supposto che possano entrare rapidamente sul piano internazionale - non sono comunque di per sè sufficienti a garantire l'efficacia dei controlli delle norme minime. Nella sua comunicazione, la Commissione ha sottolineato la necessità, da un lato, di un'applicazione rapida dei controlli previsti e della loro armonizzazione sul piano comunitario per evitare i rischi di diversione del traffico e, dall'altro, di un'azione comune degli Stati membri nell'ambito dell'OMCI per potenziare le procedure di controllo. A tal fine, la proposta di decisione del Consiglio è corredata da un progetto di dichiarazione in cui si chiede alla Commissione di presentare al più presto al Consiglio medesime proposte adeguate.

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla ratifica di convenzioni sulla sicurezza del
trasporto marittimo

Il Consiglio delle Comunità europee,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 84, paragrafo 2 e l'articolo 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che il Consiglio europeo dei giorni 7 e 8 aprile 1978 ha dichiarato che la Comunità deve considerare la prevenzione e la lotta contro l'inquinamento dei mari dovuto in particolare agli idrocarburi, un obiettivo importante della sua azione e, su proposta della Commissione, ha invitato il Consiglio e gli Stati membri a prendere senza indugio misure adeguate nell'ambito della Comunità e ad assumere nei convegni internazionali competenti atteggiamenti comuni sull'applicazione rapida delle norme internazionali esistenti in questo settore, in particolare sulle norme minime relative alle condizioni di esercizio delle navi,

Considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente hanno sottolineato l'interesse fondamentale per l'Europa occidentale ad un'azione efficace contro i pericoli inerenti al trasporto del petrolio, ivi compresa la minaccia di un grave inquinamento delle coste dovuto agli incidenti avvenuti in alto mare, precisando che la protezione delle acque marine per garantire il mantenimento di un equilibrio ecologico vitale è un compito prioritario,

considerando che occorre meglio garantire la sicurezza dei trasporti marittimi nonché la salvaguardia delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi e il livello della loro competenza,

Considerando che l'azione della Comunità in questo settore deve inserirsi nel quadro delle iniziative intraprese dagli organismi internazionali specializzati, ma che l'efficacia delle azioni già intraprese a livello mondiale - in particolare nel quadro dell'OMCI e dell'OIL e delle convenzioni stipulate nel loro ambito - potrebbe essere compromessa qualora tra la conclusione delle convenzioni stesse e la loro entrata in vigore dovesse trascorrere troppo tempo,

Considerando che la Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e il Protocollo del 1978 ad esso relativo (SOLAS), come pure la Convenzione n. 147 dell'OIL del 29 settembre 1976, concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili, non ancora entrati in vigore, possono contribuire in misura rilevante al miglioramento delle norme di ordine tecnico e d'ordine sociale concernenti rispettivamente la sicurezza della nave e della sua attrezzatura e le condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio,

Considerando che la Convenzione del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, emendata dal Protocollo del 1978 (MARPOL), può contribuire in misura considerevole alla protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento provocato dalle navi, in particolare dalle petroliere,

Considerando che la firma e la ratifica o l'adesione di tutti gli Stati membri può accelerare l'entrata in vigore e rafforzare l'efficacia di dette Convenzioni,

Considerando che la ratifica non coordinata di tali convenzioni può pregiudicare le condizioni di concorrenza e avere pertanto un'incidenza diretta sul funzionamento del Mercato comune,

Considerando che la Convenzione n° 147 dell'O.I.L. contiene regole comuni in più settori, che costituiscono una prima tappa in materia di armonizzazione sociale ai sensi dell'articolo 117 facilitando così l'esercizio effettivo della libera circolazione dei marinai nella Comunità.

Considerando che, conformemente all'obiettivo delle suddette convenzioni, la ratifica da parte degli Stati membri non può ostacolare misure di controllo efficaci al momento dell'accesso di una nave ai porti della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, gli Stati membri firmano, se del caso, le seguenti convenzioni internazionali e le ratificano o ad esse aderiscono:
 - Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS);
 - Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;
 - Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi (MARPOL), emendata dal Protocollo del 1978;
 - Convenzione n. 147 concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nel 1976.
2. La firma, la ratifica o l'adesione degli Stati membri avvengono entro i seguenti termini:
 - Convenzione SOLAS 1974: ratifica o adesione quanto prima possibile e, in ogni caso, prima del 1° gennaio 1979;
 - relativo Protocollo (1978):
 - firma quanto prima possibile e comunque prima del 1° marzo 1979;
 - ratifica quanto prima possibile e, in ogni caso, prima del 30 giugno 1979;
 - Protocollo (1978), che modifica e completa la convenzione MARPOL (1973), nonché Allegato I:
 - firma prima del 1° giugno 1979
 - ratifica prima del 1° giugno 1980;
 - Convenzione n. 147 dell'OIL: ratifica o adesione prima del 1° aprile 1979.

Articolo 2

Gli Stati membri informano per iscritto il Segretariato generale dell'Organizzazione consultiva intergovernativa della navigazione marittima o dell'Organizzazione internazionale del lavoro, secondo il caso, che la loro firma, ratifica o adesione ha avuto luogo in conformità della presente direttiva.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio,

Fatto il

PROGETTO DI DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO RELATIVAMENTE AL POTENZIAMENTO
DEI CONTROLLI SULLE NAVI

Il Consiglio delle Comunità europee ritiene che sia indispensabile rafforzare l'efficacia delle azioni condotte a livello internazionale nel quadro delle organizzazioni internazionali in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare da parte dei residui di idrocarburi, e di quelle relative alla sicurezza delle navi e alla qualificazione degli equipaggi. Il Consiglio ritiene che, in questa prospettiva, gli Stati membri e la Comunità dovrebbero rafforzare in via prioritaria l'efficacia dei controlli che sono o saranno previsti dalle Convenzioni internazionali, in particolare applicando sul piano comunitario le disposizioni relative all'identificazione delle navi e degli equipaggi che non rispondessero appieno alle norme di tali Convenzioni.

A tal fine, il Consiglio invita la Commissione a presentargli quanto prima :

1. Proposte intese ad armonizzare le norme legislative nazionali, adottate o da adottare in applicazione di dette Convenzioni, laddove le stesse riguardino i controlli delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità o che utilizzano le sue vie navigabili interne;
2. Proposte intese a definire una posizione comune degli Stati membri nell'ambito dell'OMCI, al fine di :
 - rendere obbligatorie, in base a una Convenzione, le procedure e le direttive da seguire per il controllo delle navi e dei residui, qualora queste abbiano già formato oggetto di risoluzioni dell'assemblea dell'OMCI;
 - condurre un'azione comune analoga nei confronti delle risoluzioni che sono o saranno elaborate nell'ambito dell'OMCI, per quanto riguarda, da un lato, i controlli delle navi cisterna previsti dalla Convenzione MARPOL 1973, emendata dal Protocollo 1978 e, dall'altro, il controllo delle patenti degli equipaggi a bordo delle navi.